

Codice A1820C

D.D. 24 febbraio 2023, n. 584

**R.D. 523/1904 - N.O.I Pratica N. 1222 Ditta : CORDAR S.p.A. Biella Servizi  
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER IL RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE  
SPONDALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SORGENTE "FONTANACCIA" SUL  
TORRENTE MOLOGNA IN COMUNE DI PIEDICAVALLO (BI) DANNEGGIATE A  
SEGUITO DELL' EVENTO ALLUVIONALE DEL 2-3 OTTOBRE 2020.**



**ATTO DD 584/A1820C/2023**

**DEL 24/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:**

R.D. 523/1904 – N.O.I Pratica N. 1222

Ditta : CORDAR S.p.A. Biella Servizi

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER IL RIPRISTINO DELLA  
PROTEZIONE SPONDALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  
SORGENTE "FONTANACCIA" SUL TORRENTE MOLOGNA IN  
COMUNE DI PIEDICAVALLO (BI) DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'  
EVENTO ALLUVIONALE DEL 2-3 OTTOBRE 2020.

Premesso che:

Con istanza del 27/01/2023, pervenuta a questo Settore Tecnico regionale il 30/01/2023, il Presidente di CORDAR S.p.A. Biella Servizi, con sede in P.zza della Libertà n. 13 Biella, ha chiesto a questo Settore Tecnico regionale il rilascio di autorizzazione idraulica ex R.D. 25/07/1904 n. 523 per il ripristino della protezione spondale e messa in sicurezza della sorgente Fontanaccia sul Torrente Mologna, unica fonte di approvvigionamento dell' acquedotto di Piedicavallo, a seguito dei danni subiti con l' evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020.

L'intervento è inserito nell' Ordinanza Commissariale 15/A18000/710 del 30/03/2022 riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020- V Stralcio .

L' intervento prevede il ripristino di un tratto di m 27 di scogliera in massi di pietra naturale con funzione antierosiva posta a protezione dell' opera di captazione della sorgente Fontanaccia ubicata in sponda orografica sinistra del Torrente Mologna, previa movimentazione del materiale inerte presente in alveo e recupero dei massi di maggior dimensioni che verranno impiegati per la formazione della difesa spondale intasata in cls.

Una parte del materiale inerte presente nell' alveo del corso d'acqua verrà inoltre utilizzato per il ripristino della scarpata spondale erosa e per la formazione del piano di posa della difesa spondale.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Mologna, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto redatto dall' Ing. Davide Martiner Testa iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella Sez. A n. 302, costituito da n. 5 allegati, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Nella relazione tecnica il progettista dichiara di ritenere che l'intervento NON debba ottenere parere di compatibilità con la fauna acquatica previsto dalla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in quanto trattasi di parte di corpo idrico naturale con regimi idrici temporanei naturali con assenza di acqua per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Piedicavallo (BI) per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2023 al 21/02/2023 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, abrogato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16/12/2022 n. 10/R .

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";

## **DETERMINA**

di autorizzare ai soli fini idraulici il CORDAR S.p.A. Biella Servizi, con sede in P.zza della Libertà n. 13 Biella, ad eseguire le opere di ripristino della protezione spondale e di messa in sicurezza della sorgente Fontanaccia sul Torrente Mologna in Comune di Piedicavallo (BI), a seguito dei danni subiti con l' evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, conservati nell'archivio digitale di questo Settore Tecnico regionale (classificazione 13.160.40-NOI09\_2014 fascicolo 187/2023A/A1800A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale;
- il richiedente si obbliga alla manutenzione delle opere e del tratto significativo di monte e di valle del corso d'acqua, al fine di garantirne l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per assicurare il buon regime idraulico;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/190 dovrà essere oggetto di specifica successiva istanza della ditta esecutrice dei lavori al fine di ottenere la relativa autorizzazione e concessione demaniale da questo Settore Tecnico regionale ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R – Regolamento regionale recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni” ;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discarica autorizzata;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o

ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 28/02/2024, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione il CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà inviare al Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l' officiosità idraulica;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall' intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l' autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell' Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l' Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- l' autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l' Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore  
Eligio DI MASCIO

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo